

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/75 DEL CONSIGLIO**del 24 novembre 1975****recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente insufficiente o nulla e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte soltanto a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI

⁽¹⁾ Parere reso il 14 novembre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
1	2	3
ex 07.03 E	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	4 %
ex 07.04 A	Cipolle disseccate	14 %